

(N. 311-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro della Difesa

e col Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 1949

Comunicata alla Presidenza l'8 aprile 1949

Esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei concluso a Roma
fra l'Italia e la Gran Bretagna il 25 giugno 1948.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che vi sottoponiamo tende a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo per i trasporti aerei concluso a Roma tra l'Italia e la Gran Bretagna il 25 giugno 1948 ed al relativo scambio di note.

L'accordo in discussione si riferisce ai trasporti aerei non soltanto tra l'Italia e Gran Bretagna, ma anche relativi alle colonie italiane, al Nord e Sud Africa, al Nord America, alle regioni dei Caraibi, ai territori britannici facenti parte del Commonwealth e al Medio ed Estremo Oriente.

L'accordo rientra nel quadro della Convenzione aerea di Chicago ed è basato sui principi stabiliti nell'Accordo anglo-americano delle Bermude, al quale si ispirano tutti i patti moderni di navigazione aerea. L'accordo in esame è precisato in 15 articoli, nei quali sono fissate le condizioni e le norme per questo importante problema del traffico aereo. Sono elencate le clausole e le garanzie per lo sviluppo dell'importante problema, che è impostato su condizioni di assoluta parità tra le parti contraenti.

L'accordo si riferisce al trasporto di passeg-

geri, merci e posta con scalo nelle località contemplate nelle tabelle 1 e 2 annesse alla convenzione stessa. È fatto divieto, giusta il paragrafo 2 dell'articolo 5, di caricare nel territorio dell'una o dell'altra parte contraente, passeggeri, merci o posta destinati ad un altro qualsiasi punto del territorio della stessa parte contraente. Ciò ad evitare un danno alle imprese nazionali che gestiscono le linee interne nel territorio del proprio Paese.

La Convenzione non ha termine di scadenza ed anche la comunicazione di una eventuale denuncia da parte di una delle potenze contraenti può essere ritirata di comune accordo prima dello scadere del termine di un anno.

È anche preveduta l'ipotesi che una delle parti contraenti non possa ottemperare agli accordi previsti per difficoltà sorgenti da una eventuale deprecabile guerra. In questa dannata ipotesi la situazione sarà nuovamente esaminata dalle parti contraenti allo scopo di facilitare lo sviluppo di servizi aerei non appena questi possano essere ristabiliti.

Per i suesposti motivi, la Commissione ha l'onore di proporre al Senato l'approvazione del disegno di legge in oggetto.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Regno Unito relativo ai trasporti aerei tra i rispettivi territori concluso a Roma il 25 giugno 1948 ed al relativo scambio di Note.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 25 giugno 1948 conformemente all'articolo 15 dell'Accordo.